

COMUNE DI VILAFRANCA PADOVANA

REVISORE DEI CONTI

Parere n. 08/2019

Il sottoscritto Piccoli dott. Massimo, nella sua qualità di revisore del conto del Comune di Villafranca Padovana;

Visto l'art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 il quale afferma che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei revisori dei conti;

Visto l'art. 5, comma 3 del CCNL sottoscritto in data 01/04/99, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004 che prevede il controllo da parte del Revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio;

Vista la determinazione del Responsabile dell'area II Economico-finanziaria di costituzione del fondo per l'anno 2019: n. 02 del 09/01/2019 RG n. 12, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07/05/2019 per l'individuazione della parte variabile del fondo produttività per l'anno 2019;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il triennio 2019-2021 e la disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019;

Esaminate la Relazioni illustrativa e la relazione tecnico finanziaria prot. 6161 del 13/05/2019;

Sentito il Responsabile dei Servizi finanziari che ha illustrato i documenti e fornito delucidazioni;

Verificato che il fondo risorse decentrate storiche stabili è costituito, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004 e successivi incrementi e le risorse di cui all'art. 32 c. 7 del CCNL del 22/01/2004 in quanto non utilizzate, nell'anno 2018;

Verificato inoltre che il fondo storicamente destinato agli incarichi di posizione organizzativa (posizione e risultato) è pari a € 43.247,45;

Dato atto che il totale del fondo risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa rispettano l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Verificato inoltre che il Comune di Villafranca Padovana, ha rispettato le seguenti condizioni come da documentazione agli atti:

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che prevede nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per l'anno 2018.

Rilevato che alla data del 01/05/2019 è entrato in vigore il D.L. 30/04/2019 n. 34 che all'art. 33 comma 2 ultimo periodo stabilisce che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*.

Alla luce della documentazione succitata, il Revisore attesta la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa di cui all'ipotesi di CCDI 2019/2021 e per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, con la necessità di adeguare il limite al trattamento accessorio di cui al D.L. n. 34/2019 nel caso di variazione del personale in servizio.

BUSSOLENGO lì, 13/05/2019

Il Revisore Unico dei Conti
Piccoli dr. Massimo

